

**CRIMINI PREDICIBILI?  
L'ECLISSI DEL DIRITTO PENALE MODERNO  
IN *MINORITY REPORT* DI STEVEN SPIELBERG <sup>1</sup>**

di

**Daniele Velo Dalbrenta**

(Università degli Studi di Verona)

***Abstract***

*Remotely inspired by Philip K. Dick's short story of the same name, Steven Spielberg's *Minority Report* seems to be a film that, despite a certain weakness under some logic and narrative aspects, successfully attempts to unveil a dystopia in reality – and vice versa. Taking advantage of an adequate screenplay and futuristic consultations (!), the director uses the literary starting point to state again, in the current time, the set of problems about the (not) predictability of criminal conduct, letting us distinguish experience concreteness beyond the dusk of modern theoretical dichotomy determinism/free will. What glimpsed in Dick's brief story, except for the almost dreamlike dark ending, in the tempered Spielberg's remake appears to exceed dystopic fiction and facing – against the light – the hidden dangers of the new police methodology of the XXI century: predictive policing. A methodology clearly indebted to the divisive penal positivism, but renovated in its premises, and promises, by info-technological advances that characterize contemporary society.*

... dopotutto, non esiste un altro punto, originario e finale, di resistenza al potere politico, che non stia nel rapporto di sé con sé.

M. Foucault <sup>2</sup>

**I. Accadrà un giorno?**

In un ipotetico futuro, lontano, ma non troppo, viene istituito a Washington D.C. il Dipartimento Precriminale, che s'incarica di prevenire la delinquenza violenta,

---

<sup>1</sup> Il presente contributo deriva dalla relazione tenuta nell'ambito del *panel* organizzato dall'associazione *Ius in Fabula* di Verona per il convegno CERMEG/ISLL *A Picture of Law. Multimodal Argumentation, Pluralism and Images in Law* (Trento, 16-17 giugno 2016).

<sup>2</sup> Foucault (2004), p. 222.

in particolare omicidiaria, intervenendo su determinati corsi d'azione, "visti" attraverso le facoltà extra-sensoriali di tre precognitivi. Per tutto risultato, in capo ad un anno il tasso di criminalità risulta drasticamente abbattuto, sicché i tempi sono considerati presto maturi per una estensione del sistema su scala nazionale.

Il film di Steven Spielberg di cui stiamo parlando, *Minority Report* (2002), risulta indubitabilmente ispirato all'omonimo racconto di Philip K. Dick (del 1957)<sup>3</sup>, ma con una tale libertà che l'unico vero punto in comune tra le due opere, al di là di alcuni personaggi (peraltro quasi tutti "ribattezzati", e comunque ridisegnati), sembra rappresentato proprio dall'idea del Dipartimento Precrimine imperniato sui tre precognitivi<sup>4</sup>.

D'altronde, anche trascurando lo scenario (civile in Spielberg, post-bellico in Dick), e l'epilogo (roseo in Spielberg, cupo – come sempre – in Dick), bisogna riconoscere che la stessa vicenda di cui alla pellicola risulta talmente diversa, anche per via del "marchio di fabbrica" del regista<sup>5</sup>, che vien quasi fatto di dubitare dell'unità d'ispirazione. In effetti, mentre al dispiegarsi della inventiva di Dick bastano le non moltissime pagine del racconto<sup>6</sup>, prevalentemente focalizzato sulla questione del libero arbitrio<sup>7</sup>, l'"adattamento" cinematografico di Spielberg, che pure consapevolmente assume tale retroterra filosofico<sup>8</sup>, finisce col focalizzarsi sulla questione del controllo sociale<sup>9</sup>.

---

<sup>3</sup> Dick (1990).

<sup>4</sup> Anche qui, peraltro, con notevoli differenze: nel racconto originale i *precog* sono considerati *idiots* (talora chiamati con dispregio *monkeys*), e il personaggio-chiave non è Donna (come invece la Agatha del film, che molto deve all'intensa interpretazione di Samantha Morton). Per una attenta comparazione tra racconto e film cfr. per es. Aichele (2006), pp. 143-157, Batey (2004), pp. 689-694 e Fazio (2004).

<sup>5</sup> Cfr. Friedman (27, July 2003). Più diffusamente: Friedman (2006), cap. 1. Inoltre, in *Minority Report*, come nella generalità dei film di Spielberg, troviamo un incredibile novero di richiami, citazioni e suggestioni, nonché interessanti accorgimenti tecnici di vario tipo: cfr. tra gli altri Morris (2007), cap. 21.

<sup>6</sup> Che fanno ancor più risaltare la fecondità dell'idea: da ultimo (2015), ne è stata addirittura tratta una – non fortunatissima – serie televisiva, ideata da Max Borenstein, e trasmessa in Italia sulla piattaforma Fox (serie che si propone addirittura come continuazione del film di Spielberg – il quale, non a caso, ne è co-produttore).

<sup>7</sup> Inteso in un senso enigmatico prossimo a quello originario – su cui cfr. De Caro (2008), pp. 38-44.

<sup>8</sup> Levy – Spielberg (2002), pp. 22-23.

<sup>9</sup> Cfr. inoltre, sia pure in senso decisamente critico, Krahn, Fenton & Meynell (2010).

Divario, questo, che forse meglio si comprenderà non appena se ne consideri la gestazione.

Certamente, come sottolineato da alcuni <sup>10</sup>, si rendeva necessario, per Spielberg, porre rimedio al *flop* del precedente *A.I. – Artificial Intelligence* (2001), realizzato su un progetto di Stanley Kubrick (nel frattempo scomparso): ciò che appunto egli fece puntando sul medesimo genere (fantascienza), virato all'*action-thriller*, per giunta con un attore di sicuro richiamo come Tom Cruise.

Tuttavia, come sottolineato da altri <sup>11</sup>, mette conto soprattutto considerare che, più che costituire un'operazione smaccatamente commerciale, *Minority Report* si riaggancia nell'ispirazione, dall'un lato, ad *Amistad* (1997), film dedicato al processo come "luogo" in cui si realizza il principio di eguaglianza, e, dall'altro, a *Terminal* (2004), film dedicato all'ossessione securitaria statunitense post 11/9 <sup>12</sup>.

Quale che sia, comunque, la preoccupazione principale che ha animato il cineasta, sta di fatto che con quest'opera, che gli è valsa un indiscutibile riscatto agli occhi di molta critica (in precedenza, forse, un poco ingenerosa), egli si è concesso una incursione in un futuro che oggi, a distanza di tre lustri, si conferma per molti versi verosimile, richiamandoci alla crisi di mentalità che si accompagna alla vertiginosa innovazione tecnologica del nostro tempo, e, di qui, all'etica <sup>13</sup>.

Stando a questa finzione cinematografica, ci attenderebbe un tempo irrimediabilmente "brandizzato" e massificato, in cui saremo preda di un potere occhiuto ed anonimo almeno quanto liberticida, grazie – appunto – all'onnipervasività della tecnologia <sup>14</sup>. Attraverso la disperata fuga del protagonista, e la meravigliosa fotografia di Janusz Kaminski, Spielberg sembra precorrere nuovi,

---

<sup>10</sup> Si veda Morris (2007), p. 316.

<sup>11</sup> Salazar (2011), pp. 139-140.

<sup>12</sup> Potremmo poi arrivare a riscontrare, all'interno della produzione registica di Spielberg, un plesso di problemi reso relativamente omogeneo in *Minority Report*, e consegnato ad un buon novero di film (occasionati da circostanze le più varie); tra questi: *Lincoln* (2012), sulla libertà, *Catch Me If You Can* (2002), sulla possibilità di riscatto, *Schindler's List* (1993) sul male, *Munich* (2005), sulla vendetta.

<sup>13</sup> Cfr. McDowell (2015) e Wright (2008). Ricordo tra l'altro che Spielberg aveva tra gli altri interpellato esperti "futurologi" del MIT di Boston: cfr. Clarke (17 July 2002).

<sup>14</sup> Difficile non ravvisare, nella piega che la denuncia assume in Spielberg, l'influenza di film come *Brazil* (1985) e l'allora recente *Enemy of the State* (1998), oltre che di molti altri (se non altro nell'atmosfera): da *Metropolis* (1926) a quelli più o meno ispirati all'opera di Dick, come *Blade Runner* (1982) e *Matrix* (1999).

possibili (?) sviluppi del passaggio dal controllo come ossessione, tipico della modernità, al controllo come fatto, tipico dell'età contemporanea <sup>15</sup>.

Resta in ogni caso da capire quanto riusciamo davvero a comprendere di quel che accade davanti ai nostri occhi, nel parossistico susseguirsi di fotogrammi che ci ricordano quanto difficile sia oggi, quando la stessa biometria si fa spinta <sup>16</sup>, non lasciar sia pur labili "tracce", di sé e delle proprie attività, che non siano cancellabili al modo di quelle materiali.

Sovviene, in proposito, un famoso aneddoto narrato dall'antropologo Franz Boas. Questi riportò di un indiano Kwakiutl – la società nativa americana stanziata (anche) in Canada – che, quando da lui invitato a New York, era attratto da cose apparentemente di poco conto, come i nani, i giganti, le donne barbute all'epoca esibiti in Time Square, i pomelli in ottone dei corrimano, i distributori automatici di piatti cucinati, mentre non considerava grattacieli, strade, automobili etc. – in breve, tutto ciò che non rientrava nel *suo* mondo, e che, dunque, non era per lui concepibile <sup>17</sup>.

Prendendo le mosse da tale aneddoto, che pure ci parla di un mondo altro, ritraiamo – da *Minority Report* – un'inquietante indicazione (anche se la terzietà dello spettatore non è propriamente una terzietà di condizione <sup>18</sup>): sarà pure che il futuro viene sempre congetturato e rappresentato a partire dal presente, ma le cose che rinveniamo nella nostra pellicola, nonostante la sua potenza immaginifica (ancora pressoché intatta), non ci paiono quasi mai particolarmente curiose ... (mentre di ciò che è *in toto* inconcepibile non possiamo – per definizione – dire) <sup>19</sup>.

## II. Una discesa agli Inferi

La trama della "versione" cinematografica di *Minority Report* pone in serie difficoltà. Non solo, e forse non tanto, per via di un intreccio che non è certo tra i più semplici, quanto per le innumerevoli sconnessioni derivanti dall'interrogarsi sulla

---

<sup>15</sup> Lyon (2005).

<sup>16</sup> Amato, Cristofari & Raciti (2013).

<sup>17</sup> Lévi-Strauss (1978), p. 62.

<sup>18</sup> Sulle singolari dinamiche che nondimeno caratterizzano lo sguardo dello spettatore cfr. Morin (2016).

<sup>19</sup> In logica si parla in termini di accessibilità di mondi: cfr. D'Agostini (2012), pp. 122-123.

condizione umana attraverso una vicenda tutto sommato personale, basata su presupposti logico-narrativi a tratti labili, impregnata di metafisica dell'azione umana, e scandita da capovolgimenti di fronte <sup>20</sup>.

Come già cennato, lo spunto fondamentale, tratto dall'omonimo racconto di Dick, è costituito dall'istituzione, nella Washington della metà del terzo millennio, di un Dipartimento Pre-crimine che – in capo a poco – ha pressoché debellato la criminalità violenta <sup>21</sup>.

Tale Dipartimento si avvale di un sistema messo a punto attraverso l'apporto di tre Precog (precognitivi), mantenuti in stato semi-vegetativo <sup>22</sup>, i quali, attraverso una sofisticata tecnologia, permettono di scrutare, in un futuro più o meno prossimo, eventi criminosi che sono in via di compimento, e che però vengono ormai regolarmente sventati dall'intervento delle forze della Precrimine, grazie all'abilità di investigatori che riescono ad individuare per tempo soggetti e contesti.

Il film comincia *ex abrupto*, entrando nel vivo di una di queste azioni preventive (coronata anch'essa da "successo", seppur sul filo <sup>23</sup>), e così introducendo la figura del protagonista, John Anderton (Tom Cruise), capitano della Precrimine e, di lì a poco, quella di Danny Witwer (Colin Farrell), ispettore federale incaricato di saggiare la tenuta del sistema, in previsione dell'estensione della rivoluzionaria metodica all'intero territorio nazionale, in caso di esito positivo del *referendum* indetto per il 30 aprile 2054.

Dopo averci rivelato qualcosa di Anderton, che è assunto a ruolo operativo apicale nella Precrimine avendo avuto la vita distrutta da un crimine (figlio rapito e scomparso, matrimonio naufragato), e alle prese con gravi problemi di dipendenza

---

<sup>20</sup> Una efficace ed equilibrata sintesi del *plot* si può comunque trovare per es. in Rountree (2004), pp. 78-80. Non sono in ogni caso mancate letture eccentriche del film in oggetto, come quella femminista di Clarke Dillman (2007) – che peraltro correttamente sottolinea il ruolo decisivo svolto dai personaggi femminili: dalla Precog Agatha alla di lei madre, Ann Lively, dalla dott.ssa Hineman a Lara, moglie di Anderton (vi faremo cenno più oltre).

<sup>21</sup> Si tratta in definitiva dei crimini che, nella teoria criminologica di Lanier ed Henry, si trovano sulla cuspide superiore del "prisma", perché più "visibili" e tendenzialmente non connessi con il potere: v. Lanier & Henry (1998), p. 28.

<sup>22</sup> I Precognitivi sono degli adulti-bambini dati alla luce da madri che avevano assunto, durante la gestazione, neuroina, una sostanza psicotropa. Si veda inoltre, sul sistema di precognizione, che costituisce il fulcro della Precrimine, Krahn, Fenton & Meynell (2010), pp. 74-76.

<sup>23</sup> Si tratta invero di un quasi-omicidio passionale (dunque non-premeditato e captabile solo con scarso preavviso), di cui si sarebbe macchiato un marito tradito, Howard Marks, all'atto della scoperta dell'infedeltà della moglie.

(per rifugiarsi nel limbo della felicità familiare dissoltasi)<sup>24</sup>, si assiste al primo capovolgimento, occasionato proprio dalla rivelazione che il successivo quasi-omicida da fermare risulta essere lo stesso Anderton. Questi, venuto anticipatamente a conoscenza – per ragioni d’ufficio – della previsione per cui – di lì a poco più di un giorno – avrebbe “dovuto” volontariamente uccidere una persona a lui al momento perfino sconosciuta, tal Leo Crow, comincia una fuga che si tramuterà in una progressiva scoperta degli arcani del potere, e che comunque si rivelerà disseminata di incognite, insidie, fantasmi del passato.

Una fuga dalla gravidanza esistenziale, da se stesso e verso se stesso<sup>25</sup>, che costringerà uno stralunato Anderton ad addentrarsi nei meandri della Precrimine. Dopo alcune sequenze a dir poco rocambolesche, Anderton arriverà dalla genetista dott.ssa Iris Hinemann (che aveva a suo tempo contribuito a sviluppare il sistema), dalla cui viva voce apprenderà della possibilità di un “rapporto di minoranza”, che – nello specifico – potrebbe sconfessare l’ineluttabilità della sua azione omicida. Convinto di ciò, egli arriverà a sequestrare, attraverso una serie di peripezie, la Precog Agatha, che – facendogli apprendere che non esiste sul suo conto alcun rapporto di minoranza – lo guiderà verso il suo destino di omicida, fino in fondo ambiguo. Egli ucciderà (accidentalmente?), ma fuori tempo massimo (di cui alla previsione), Leo Crow (cui aveva appena letto i *Miranda Rights*), dopo essere venuto a conoscenza di una montatura che voleva fargli credere trattarsi del rapitore e probabile omicida del figlio.

Ulteriori peripezie – la pellicola dura in effetti quasi due ore e mezza – completeranno questa sorta di discesa agli Inferi, conducendo in ultimo Anderton a denunciare come la Precrimine stessa si reggesse sul crimine perpetrato dal suo fondatore, Lamar Burgess<sup>26</sup>, il quale, proprio per ottenere Agatha (il Precog più

---

<sup>24</sup> Si noti che Anderton, per ottenere la «chiarezza» mentale che desidera (che lo aiuti, cioè, a rivivere momenti di serenità del passato nella vacuità del presente, in cui è totalmente dedito alla Precrimine), assume neuroina: come le madri dei Precog.

<sup>25</sup> Anche se, dopotutto, *Everybody run*: come ammette sommessamente il protagonista, con una frase che viene riportata come slogan promozionale del film, e che – sempre a proposito della fecondità dell’idea dickiana, e della sua diffusione/declinazione da parte di Spielberg – ha funto da titolo del videogioco Activision che vi si è ispirato nel 2002.

<sup>26</sup> Anche qui una reminiscenza: Anthony Burgess, autore di *A Clockwork Orange* (1962), da cui è stato successivamente tratto l’indimenticabile film di Kubrick. Si noti inoltre che nel ruolo di Burgess c’è Max von Sydow, che aveva tra l’altro girato, pochi anni prima del suddetto romanzo (nel 1957), il capolavoro di Bergman sull’ineluttabile (*Det sjunde inseglet – Il settimo*

dotato), e chiudere così il sistema di precognizione, si risolse ad assassinarne la madre, Ann Lively, occultando le tracce del suo crimine. Burgess, che nel frattempo aveva assassinato anche lo “scomodo” Witwer (approfittando dell’inattività del sistema dovuta al sequestro di Agatha da parte di Anderton), verrà così pubblicamente denunciato – durante la conferenza-stampa di presentazione della Precrimine in vista della nazionalizzazione – come futuro omicida di Anderton stesso. All’ultimo, però, nello scontro con Anderton, egli sceglierà (incongruentemente) di darsi la morte, sconfessando la previsione e, per tutta conseguenza, affossando la sua “creatura”. Ciò che consentirà il più classico degli *happy ending* hollywoodiani: Anderton si riunirà alla moglie, ricostituendo la propria famiglia (le ultime sequenze vedono lei di nuovo in dolce attesa), mentre i Precog potranno condurre un’esistenza tranquilla, sperduti nella provincia rurale americana<sup>27</sup>.

Forse. O forse no<sup>28</sup>. Forse, nelle pieghe della vicenda, la cattura di Anderton, ad un certo punto raggiunto dalla Precrimine (nel *cottage* dove aveva vissuto con la famiglia), non sarà temporanea; non verrà la ex-moglie a salvarlo dall’inquietante “carcere” sotterraneo, consentendogli di regolare i conti con Burgess e tutto quanto il resto. Forse, come osserva lo strano addetto alla sorveglianza dei prevenuti, conservati sotto teche, è vero che, come dicono, in quella condizione di sospensione «la vita lampeggia davanti ai tuoi occhi, e i tuoi sogni divengono reali». Forse Anderton, in animazione sospesa come tutti gli altri prevenuti (?), semplicemente sogna il lieto fine cui assistiamo, sicché, in un ultimo, definitivo, capovolgimento, che rimette in discussione ciò che abbiamo creduto di vedere dal suo arresto in avanti, ci possiamo trovare a chiederci che cosa abbiamo veramente *visto* della realtà (seppur finzionale)<sup>29</sup>.

---

*sigillo*).

<sup>27</sup> È stato perciò osservato che, tra numerose altre, emergerebbe una contraddizione strutturale tra l’apologia della sfera della privatezza, che trova il proprio acme nel lieto fine della vicenda, e la sostanziale impossibilità pratica della privatezza stessa, su cui si regge l’intera narrazione: cfr. Cooper (2004). Va peraltro aggiunto che tali contraddizioni che costellerebbero il film tendono a sciogliersi in paradossi, posto appunto il carattere paradossale, e penalmente “sdruciolevole”, di ogni – preteso – sguardo sul futuro: cfr. anche Sani (2007), pp. 197-198.

<sup>28</sup> Per quanto segue cfr. Vest (2002).

<sup>29</sup> Dal canto suo, N. Morris osserva che, fin dalla cromaticità della pellicola, tutto, in *Minority Report*, sembra costituire il sogno di Agatha (o nostro): v. Morris (2007), p. 317.

Sia come sia, la fuga di Anderton, costituisce – come detto – una vera e propria discesa agli Inferi (catabasi), che in quanto, in definitiva, discesa in se stesso, gli consentirà finalmente di vedere (essendo del tutto fittizia la «chiarezza» che egli cercava nelle droghe).

Ecco allora l'importanza di un altro *topos* che possiamo evocare: il *tópos* della vista/cecità, invero centrale nel film (anche con riferimento alle tecnologie visuali di controllo sociale)<sup>30</sup>, che ci riporta pure a fonti classiche – il mito di Edipo – non meno che neotestamentarie, evidenziando – nella vicenda rappresentata – un più riposto livello di complessità<sup>31</sup>.

Anderton è colui che non riesce a “vedere” quando Agatha – inspiegabilmente riscossasi dal torpore in cui “lavorano” i Precog (sotto sedazione continua) – all'improvviso gli si avvinghia al braccio. E da qui prende in effetti avvio la vicenda, poiché Burgess, che evidentemente temeva da tempo di venire scoperto, cercherà di “incastrare” Anderton, per fermarlo prima che possa svolgere indagini approfondite al riguardo. Alla fine, però, la verità verrà a galla, ed Anderton riuscirà a vedere – nelle scene ossessivamente “proiettate” da Agatha – l'omicidio della madre ad opera di Burgess, il quale aveva potuto così attivare il rivoluzionario sistema di prevenzione della criminalità. Scoprendo la faticosa “falla” che Witwer, nel frattempo assassinato da Burgess stesso, aveva cercato fin dall'inizio<sup>32</sup>.

Ad ogni modo, vorrei ora rilevare che, trama – e sue sconessioni – a parte, ad essere ingarbugliato non è tanto il futuro di *Minority Report*, siccome riscritto – e anzi reinventato – per la sceneggiatura del film da Scott Frank e Jon Cohen (ma ci hanno messo le mani in molti), quanto il nostro presente, in cui, pur non disponendo di

---

<sup>30</sup> Dalle previsioni dei Precog, alla scena del *pusher* cieco, al quale Anderton chiede “chiarezza”, e da cui riceve una profezia, agli scanner oculari di identificazione, che condizionano di continuo la fuga di Anderton.

<sup>31</sup> Cfr. Aichele (2006) e Sutton (2005).

<sup>32</sup> Apporto, questo, che, muovendo da Dick, si fa del tutto originale nei contenuti della sceneggiatura: Burgess, per uccidere Ann Lively, aveva meticolosamente riprodotto le modalità di un omicidio già archiviato, il cui responsabile era già stato tratto in arresto. A questo modo, il periodico ripetersi – in Agatha – delle visioni del secondo omicidio, quello in vista del quale il primo era stato messo in scena, non veniva mai considerato ai fini della registrazione, essendo consueto che, nell'esercizio delle loro facoltà paranormali, le pre-visioni dei Precog presentassero anche degli “echi” di eventi del passato (come tali ignorati).



Precog, ci ostiniamo comunque a glissare sulla fondamentale incertezza spalancata, sulla responsabilità penale, dall'abisso dell'interiorità umana <sup>33</sup>.

La mera *immagine* di un individuo – “proiettata” dai Precog – è, nel film, giustificazione della sua *condanna*, ancorché il reato previsto, in caso di tempestivo intervento della Precrimine, mai avverrà, restando nel limbo di un futuro che non è (più) futuro ... Ma il problema principale, spesso liquidato come “libero arbitrio”, è proprio che ciascuna condotta umana comporta la possibilità, fino all'ultimo, di uno “scarto” rispetto a qualsiasi previsione ottenibile attraverso parametri precostituiti <sup>34</sup>, risultando ad essa strutturale – quantomeno – il *sensu* di un'alternativa (con buona pace della neurofisiologia <sup>35</sup>). Ed è d'altronde questo senso dell'alternativa, da parte dell'agente, che spetta in particolare al processo rischiarare <sup>36</sup>, pur nella piena consapevolezza della *fallibilità* connaturata alla condizione umana <sup>37</sup>.

Oltre, si sconfinava – o si *crede* di sconfinare – nel divino. Non per niente, per descrivere la Precrimine viene adoperata – nel film – una simbologia sacrale (che enfatizza quella di cui al racconto): coloro che vi appartengono si considerano più «clero» che polizia; i Precog sono «oracoli» (con Agatha come Pizia), e il luogo in cui vengono custoditi, chiusi in “circuito” entro una vasca contenente un liquido nutriente (che richiama quello amniotico), viene chiamato «tempio». E in questo non si tratta certo di constatare, una volta di più, come il potere politico, variamente travisato, necessiti di un apparato simbolico, mutuato dalla società, e quindi *in primis* dalla religione (o da quel che ne resta), quanto semmai di insistere sul fideismo che il mondo contemporaneo sembra ormai riservare alle risorse tecnologiche <sup>38</sup>.

<sup>33</sup> Sulle antilogie in cui si avviluppa oggi la categoria della responsabilità penale, tradizionalmente legata alla questione del libero arbitrio, e sull'aspettativa che corrispondentemente inducono a coltivare al riguardo i più recenti apporti tecno-scientifici (neuroscienze), cfr. sinteticamente Milazzo (2016).

<sup>34</sup> Nell'agire individuale si articolano invero singolarità ed universalità, su un fondo radicalmente ambiguo che chiamiamo “libertà”: cfr. Chiereghin (1990) e Pareyson (1995).

<sup>35</sup> Lo riconosce persino John Searle nelle sue *Reith Lectures*: cfr. Searle (1988).

<sup>36</sup> Soprattutto in questo, mi sembra, il processo, massime penale, costituisce tutela del diritto stesso: v. Satta (1994), p. 63. Si veda inoltre Salazar (2011), pp. 150-151 e *passim*.

<sup>37</sup> Consapevolezza da cui discendono assunti politico-giuridici sviluppati in special modo dal pensiero di marca liberale: cfr. Leoni (2000).

<sup>38</sup> Per una circostanziata critica della sottostante attitudine mentale ed esistenziale cfr. il pur controverso Morozov (2013).

### III. Sulla moderna metafisica del controllo sociale

A proposito di quanto or ora osservato, le battute iniziali del film ci introducono proprio nel *rituale* cui la Precrimine si affida per le previsioni. Officiando detto rituale, Anderton, sulle note dell'*Incompiuta* di Schubert (altro tocco suggestivo), esibisce una gestualità da direttore d'orchestra nel procedimento di localizzazione di un omicidio *in fieri*, il quale si conclude con la produzione di due sfere, recanti rispettivamente i nominativi di vittima ed omicida<sup>39</sup>. Anche se la previsione va invero comunque validata da un giudice e da uno psicologo, e successivamente, all'atto dell'arresto, vi sono residui delle precedenti procedure legali (in particolare, la lettura dei *Miranda Rights*), grazie ai Precog, l'omicidio verrà sventato *preventivamente* dall'azione di polizia: bloccando chi *forse* stava per perpetrarlo, e con un margine temporale significativo (che solo di rado può farsi risicato<sup>40</sup>).

La cosa ha del paradossale, e risulta intrigante il modo in cui ciò viene di lì a poco espresso nel fulmineo scambio di battute tra Anderton (A), futuro braccato, e l'ispettore Witwer (W), futura vittima (di Burgess): (W) «Ma non è il futuro se lo fermi. Non è questo un paradosso fondamentale?». (Anderton fa rotolare lungo la rotaia una delle sfere, che Witwer afferra infine al volo). (A) «Perché l'hai presa?». (W) «Perché stava per cadere» (A) «Ne sei certo?» (W) «Sì» (A) «Ma non è caduta, l'hai presa»<sup>41</sup>.

<sup>39</sup> Vi è chi ha ravvisato, a tal proposito, un accostamento alle palle della lotteria: Morris (2007), p. 318; ciò che, forse, proverebbe troppo, facendo collassare la necessità sul caso. Non sembra peraltro da escludere che Spielberg abbia disseminato un po' ovunque queste "vertigini" metafisiche, al di là del (banale) «Puoi scegliere» (*You can choose*) che ripetutamente Agatha indirizza ad un Anderton alle strette finali con la sua vittima annunciata.

<sup>40</sup> Come appunto nella previsione cui assistiamo all'inizio, riferita ad un evento passionale, *ergo* non propriamente premeditato. D'altra parte, l'azione preventiva della Precrimine – dato anche l'ampio raggio di previsione dei Precognitivi (4 gg./25 miglia) – lascia permanere, in quanto tale, il dubbio che l'evento omicidiario mai si sarebbe verificato; dubbio che fa appunto balenare Howard Marks, il marito tradito fermato (?) da Anderton sul filo del secondo di previsione in apertura del film per un (quasi-)omicidio che – a suo dire – non sarebbe invece mai avvenuto ... (*I didn't do anything! ... I wasn't going to do it! I wasn't going to hurt her! I just wanted to scare her!*). Più oltre, lo stesso Anderton rileverà la «stupidità» di una premeditazione di omicidio in tempi di Precrimine – salvo di lì a poco scoprire con sgomento di essere proprio lui, nella specie, lo «stupido».

<sup>41</sup> «(W) *But it isn't the future if you stop it. Isn't it a fundamental paradox?* (A) *Yes, it is.* [ ... *A rolls the ball towards Witwer who catch it ...* ] (A) *Why did you catch that?* (W) *Because it was going to fall.* (A) *You're certain?* (W) *Yes.* (A) *But it didn't fall. You caught it.*».

Allo stesso modo in cui risulta intrigante la successiva considerazione sibillina cui si abbandona Anderton (e che ben presto finirà col ritorcerglisi contro): «I Precog non vedono ciò che tu intendi fare, ma soltanto quello che tu farai»<sup>42</sup>. Considerazione che, in questo contesto, potrebbe stare a significare che la tecnologia, se portata all'estremo, ci riprecipiterebbe in una concezione ancestrale della responsabilità in base alla quale ci si preoccupa solo di reagire (piuttosto che di spiegare) ...<sup>43</sup>.

Peraltro, malgrado una diffusa interpretazione che va in questa direzione<sup>44</sup>, parrebbe una forzatura dire che in quest'opera Spielberg si addentri tra le pieghe dell'agire umano e dei suoi determinismi, veri o pretesi (posto che i precognitivi non pre-“vedono” degli omicidi veri e propri, bensì dei futuri omicidi, grazie alla Precrimine destinati ... a rimanere allo stadio di quasi-omicidi).

Certo, tale componente nel film c'è ed è rilevante, a dispetto di quanto darebbe a tutta prima ad intendere la straripante quanto culta inventiva che pervade l'intera narrazione filmica (con le sue continue “strizzatine d'occhio” agli *action-movies*). E diverse sono quindi le domande che pure essa specificatamente solleva entro tale ambito: in definitiva, Anderton è stato libero di determinarsi o no nel decidere di recarsi all'“appuntamento” con Crow, nonostante Agatha lo supplicasse di non farlo? E cosa significa che col decidere di leggere i propri diritti a Crow<sup>45</sup>, ancora all'apparenza responsabile della scomparsa di suo figlio, egli ha comunque fatto scadere il tempo della predizione?

Tuttavia, appiattendo il senso della pellicola sulla pur rilevante componente in discorso rischieremmo di far torto all'originalità del “taglio” che Spielberg conferisce ai contenuti tratti dal racconto di Dick (che beneficia, tra l'altro, della più consona atmosfera fredda e sospesa creata dalla sua scrittura allucinata e scabra).

L'“adattamento” cinematografico punta in effetti su una *mise-en-scène* dinamica, sontuosa, meticolosa e rutilante, *proprio perché* Spielberg sembra intenzionato a

---

<sup>42</sup> «The Precogs don't see what you intend to do, only what you will do».

<sup>43</sup> Utile su questo, pur con diverse forzature (ravvisate fin dalla comparsa dell'opera), Kelsen (1992).

<sup>44</sup> Cfr. ad es. Rountree (2004), p. 86 e Sani (2008).

<sup>45</sup> All'inizio del film, un'atmosfera onirica, liquida (è la visione dei Precog) restituisce l'interno di famiglia dei Marks, e il bambino, figlio della coppia, recita il *Gettysburg Address* di Lincoln, in attesa di andare a scuola. Quasi a richiamare i sacrifici che hanno reso possibile l'impianto costituzionale che la Precrimine sembra mettere a repentaglio.

discostarsi dal racconto (ridotto giusto a “canovaccio”), ricavandone un’opera provvista di una sua autonoma coerenza narrativa.

Così, se ci risolvessimo a cercare tra le *immagini*, senza rovistare troppo nella mente di un Anderton in fuga verso il suo destino di omicida (volontario od involontario qui poco importa), ne uscirebbe presto ridimensionato lo stesso *pathos* che ci avvince, da spettatori, negli interminabili istanti in cui egli si trova alle prese con la vittima designata.

E per converso non stenteremmo affatto a riconoscere, subito dopo, che la pellicola omaggia solo formalmente la metafisica dell’azione umana, *bypassata* mediante la figura – tutto sommato – eroica del protagonista (uno smagliante Cruise, discosto assai dall’imbolsito Anderton di Dick), per soffermarsi invece sul controllo sociale dei giorni nostri, onde però farcene parimenti comprendere il sostrato ... metafisico.

In realtà, se ci si affida oggi al controllo sociale, *presumendo* un’adesione incondizionata della popolazione alle politiche di controllo sociale <sup>46</sup>, non si fa altro che riproporre, in chiave secolarizzata, una religiosità primordiale: vi sono infatti buone ragioni per ritenere che proprio nella religione affondi le radici l’idea stessa di controllo sociale <sup>47</sup>, e che gli stessi sistemi penali moderni abbiano convogliato residui teologici e gnoseologici delle epoche precedenti <sup>48</sup>.

Possiamo allora ben sostenere che il diuturno e sempre più pervasivo stato di controllo tecnologico che stiamo sperimentando come evoluzione della sorveglianza fisica <sup>49</sup>, ormai riguarda tutti e ciascuno, e andrà intensificandosi per il solo e semplice fatto che esso non presuppone alcuna conoscenza specifica (e men che meno un’adesione epistemologica al determinismo), ma esprime semplicemente una *fede*. Una fede che, a ben vedere, prolunga nella condizione tecnocratica del presente la fede positivista che a suo tempo – metà del XIX secolo – fu riposta, con il positivismo penale, nelle applicazioni delle scienze biomediche all’ambito penale, presentando, ora come allora, due “manici”: quello della “riscossa” moderna e

---

<sup>46</sup> Come appunto si scorge bene nel film, ove gli *spot* a favore dell’estensione della Precrimine all’intero territorio nazionale vengono interpretati da comuni vittime ... mancate. Sulla questa sorta di retorica del potere costituito cfr. comunque Tincani (2016).

<sup>47</sup> Norenzayan (2015).

<sup>48</sup> Basti la fosca rievocazione di Cordero (1986).

<sup>49</sup> Transizione da riconnettere al superamento dell’idea disciplinare sulle cui basi, stando a Foucault, si era ricostituito il diritto penale nella modernità: cfr. Deleuze (1992).

quello della ghettizzazione della devianza criminale <sup>50</sup>.

D'altronde, sullo sfondo del *Minority Report* di Spielberg intravediamo altresì, con l'11/9/2001 (rispetto al quale la lavorazione del film è peraltro antecedente), la riflessione socio-filosofica dell'ultimo scorcio di secondo millennio: a partire almeno da Michel Foucault, che aveva ravvisato un graduale passaggio dall'esercizio del potere politico sul territorio, in termini legali, al suo esercizio sui corpi degli individui, in termini disciplinari (con la nascita della prigione), e infine sulla popolazione, in termini di sicurezza <sup>51</sup>.

Non accennerò altro sulle tesi foucaultiane <sup>52</sup>, per considerare piuttosto, e più in generale, come in Occidente, per effetto di processi di trasformazione intervenuti tra tarda età di mezzo e modernità, il concetto di controllo sia andato progressivamente riconducendosi a quello di *rischio*, ravvisato ormai come matrice dell'attuale società <sup>53</sup>. Laddove con "rischio" si fa riferimento, nella nostra società secolarizzata, alla possibilità di anticipare una possibile situazione di pericolo, intraprendendo determinate azioni – appunto – di controllo, anziché subirla – e quindi limitarsi ad affrontarla – nell'immediato, reagendovi <sup>54</sup>. Come invece si acconciavano a fare le società arcaiche <sup>55</sup>.

In tutto questo, la fantascienza di *Minority Report* sembra riportare il problema ai suoi termini elementari. Essa ci costringe infatti ad immaginare un sistema penale

---

<sup>50</sup> Cfr., rispettivamente, Velo Dalbrenta (2014) e Marchetti (2009).

<sup>51</sup> Foucault (2005).

<sup>52</sup> Peraltro molto conosciute e di vitalità non comune: per una loro rassegna e ripresa cfr. da ultimo l'analisi di Bazzicalupo (2010).

<sup>53</sup> Tanto nel senso della produzione che della gestione: si tratta della nota teoria sviluppata da Beck (2000).

<sup>54</sup> Indubbiamente, la secolarizzazione ci interroga anche quale (indebita) pretesa di una signoria sul tempo. Entro tale contesto, giova allora ricordare che per Luhmann il concetto di rischio si coglie nella particolare demarcazione rispetto a quello di pericolo: il *rischio* costituirebbe un vincolo temporale inteso ad evitare il prodursi del *pericolo* in futuro, così salvaguardando una sfera d'azione che possa di per sé ragionevolmente escluderne il prodursi. Bisognerebbe peraltro altresì evidenziare che, in questa prospettiva, la religione per prima rappresenta una pretesa di signoria sul tempo, trasponendo l'ignoto nei termini del noto, e così ingenerando – al contempo – un senso di sicurezza ed un senso di insicurezza (per richiamare un altro concetto, quello di *sicurezza*, intimamente legato a quelli di "pericolo" e di "rischio"). Cfr. Luhmann (1996), nonché Luhmann (1991). Per riportare queste tematiche all'ambito del controllo sociale di rilevanza penale cfr. Pannarale (2002), cap. IV.

<sup>55</sup> Che pure vi facevano fronte mediante segreti, magie, riti, amplificando l'ambito religioso – come tipicamente si riscontra nelle interdizioni tramite *tabù*. Per una retrospettiva storica cfr. Pellerino (2007).

che non funziona (più) attraverso i consueti concetti agenziali (dolo, colpa, coscienza, volontà etc.), e a riconoscere che, in tal caso, si viene fideisticamente sospinti verso un'attività di polizia poggiante su una legalità periferica, povera di contenuti, evanescente, celata (d)agli stessi presidi giurisdizionali formali. Suggestendo, tra le righe, che sia stata la stessa vacuità dell'idea di positività del diritto, intesa quale vincolo fondamentale del sistema penale, a rendere infine il controllo sociale un rischio tra i rischi<sup>56</sup>. O forse *il* rischio tra i rischi, considerata soprattutto la discrezionalità, se non l'arbitrarietà legislativa, nelle «scelte di allocazione penale» ...<sup>57</sup>.

#### IV. Il futuro (di *Minority Report*) è ... ora?

In una toccante sequenza del film, la Precog Agatha – rapita da Anderton con l'intento di recarsi all'appuntamento col suo presunto destino di omicida – (si) chiede: «Questo è ora?» (*Is it now?*); a significare che, dopo la condizione di sospensione in cui aveva vissuto nel “tempio” (perdendo appunto la cognizione del tempo), le si ricostituiva finalmente un presente.

Similmente, riscuotendoci, avremmo potuto, o forse dovuto, interrogarci sul nostro presente, e cioè, su quanto avevamo potuto intravedere – nella finzione filmica – della *realtà* quotidiana; non solo, come già rilevato, a livello di “fede” in una tecnologia fattasi senza alcun dubbio onnipervasiva, ma anche nello specifico dell'utilizzo della medesima a fini di controllo sociale<sup>58</sup>.

In particolare, a costo di ricorrere ad un accostamento abusato<sup>59</sup>, vorrei ora soffermarmi su una nuova metodica di polizia che richiama, sia pur vagamente, quella possibilità di predire un crimine su cui l'esperimento mentale di *Minority Report*, col suo imponente apparato iconico, stimola un'approfondita riflessione.

Sto parlando, come si sarà probabilmente inteso, della c.d. polizia predittiva (*predictive policing*), e cioè di un approccio – come si suol dire – *proattivo*, rispetto ai

<sup>56</sup> Sulla zona d'ombra della positività giuridica cfr. anche Sarra & Velo Dalbrenta (2013).

<sup>57</sup> Cfr. già Sgubbi (1990).

<sup>58</sup> *Minority Report* di Spielberg «prende in considerazione la più notevole sfida concettuale alle pratiche di sorveglianza statuali»: Shapiro (2005), p. 29.

<sup>59</sup> Che per ciò stesso presta il fianco a critiche. C'è ad es. chi parla, in proposito, di *Minority Report myth*: si veda in proposito Brayne, Rosenblat, & Boyd (2015), p. 5.

problemi della criminalità. Un approccio sviluppatosi mediante sofisticati algoritmi che, rielaborando tutti i dati disponibili, consentono di ricavare, e predisporre ad usi di polizia, vere e proprie mappe statistiche di rischio criminale (*crime mapping*)<sup>60</sup>.

Curiosamente, non ci si imbatte che di rado in vere e proprie definizioni di “polizia predittiva”<sup>61</sup>, preferendosi in genere considerare la medesima alla stregua di una ridefinizione dei compiti della polizia moderna, che, rinvenendo seri limiti proprio nell’approccio puramente *reattivo*, era venuta poi progressivamente ingerendosi in ogni aspetto del vivere sociale a fini di disciplinamento<sup>62</sup>.

Ma da cosa deriverebbe, nella realtà, l’efficacia anticipatoria dell’attività di polizia predittiva?

Come risaputo, la condizione umana è condizione di scarsità di risorse<sup>63</sup>, e il ricorso alle suddette tecnologie, dette “attuariali”, consente invero di ottimizzare le risorse disponibili, processando per via info-telematica una gran mole di dati, relativi anzitutto ad eventi criminosi passati<sup>64</sup>, onde individuare aree e fasce orarie da monitorare perché “a rischio”, prevenendo la possibilità di futuri crimini e/o procedendo penalmente nei confronti di “sospetti” colti in flagranza di reato o quasi<sup>65</sup>.

In tal senso, è comprensibile che si preferisca dire che la polizia predittiva, nata negli Stati Uniti (Los Angeles, Atlanta, Santa Cruz, Memphis etc.), ma via via diffusasi negli ultimi anni un po’ ovunque (anche sotto l’egida della nostra pellicola!<sup>66</sup>), si limita ad *integrare* l’attività di polizia, ribadendo che la polizia predittiva «non

---

<sup>60</sup> Sulla polizia predittiva (e sulle sue criticità) cfr. da ultimo Costantini (2016).

<sup>61</sup> Perlopiù si cita C. D. Uchida – v. Ferguson (2012), p. 265. Ottimo anche, nella sua stringatezza, Pearsall (2010), p. 16.

<sup>62</sup> Laddove la soglia di tale processo di trasformazione della polizia in dispositivo di pubblica sicurezza si potrebbe anch’essa attendibilmente individuare agli inizi del XIX secolo: cfr. Campesi (2009). Sull’esigenza di ribilanciare, nell’azione di polizia, le ragioni del controllo e le ragioni della prevenzione, attraverso una rimodulazione della stessa ricerca criminologica cfr. Welsh & Farrington (2012).

<sup>63</sup> Costatazione da cui peraltro discendono, a ben vedere, gli stessi presupposti dell’azione umana, considerata nella sua dimensione individuale e nella sua proiezione socio-politica, come evidenziato soprattutto nella tradizione liberale della c.d. Scuola Austriaca: cfr. ad es. Cubeddu (1992), cap. II.

<sup>64</sup> Siamo nell’ordine di diverse migliaia (si può arrivare a 12.000 ca.).

<sup>65</sup> La *sfida* della polizia predittiva, poiché di questo trattasi, è dunque condotta sul terreno dell’efficacia nel coniugare *policing*, *law enforcement* e *punishment practices*. Esattamente come nel caso della Precrimine di *Minority Report*.

<sup>66</sup> In effetti, una vera e propria polizia predittiva era appena agli esordi *come pratica* o quasi

sostituisce le cognizioni e l'esperienza della polizia [come la si è appunto considerata dall'età moderna in avanti, ma], semplicemente le completa e fa in modo che le agenzie di applicazione della legge lavorino meglio»<sup>67</sup>.

Insomma, la conoscenza diretta dei contesti da parte del “poliziotto di quartiere” consentirebbe ancora intuizioni irrinunciabili ai fini di un controllo sociale su larga scala: vale a dire, ai fini di quello che è rimasto dell'illusione statualistica moderna di debellare il crimine<sup>68</sup>, nonostante i più o meno occasionali inasprimenti delle politiche repressive (come *0 tolerance*, nelle sue varie forme – tra cui si ricorda *three strikes and you're out*), e le teorie sociologiche più o meno ardite formulate in tempi recenti (ad esempio, la *broken window theory*)<sup>69</sup>.

Nella presente sede si tratta tuttavia di rimarcare che nell'epoca dei *big data* si rinviene, sottotraccia, una progressiva tendenza ad accordare preminenza, ai fini della prevenzione dei crimini, alla *percezione del rischio*, guidata, appunto, dalle nuove risorse tecno-scientifiche disponibili, e *qualificata*, cioè, garantita da apporti esperti. E ciò su su fino al livello legislativo<sup>70</sup>.

Non si discuterebbe pertanto, di una disgregazione delle tradizionali categorie del discorso penale (in atto da tempo, stante la loro scarsa “presa” sulla realtà), bensì, propriamente, del loro finale ed effettivo ... scavalco – sul piano delle pratiche di polizia. Con le visioni di *Minority Report* saremmo perciò al punto di arrivo di questo processo che attraversa la modernità, e che trova appunto un

---

durante la preparazione la pellicola, e avrebbe preso piede di lì a poco negli Stati Uniti con il *software PredPol* (<http://www.predpol.com/>), e, in seguito, altrove – in Italia, tra l'altro, a Milano, dove la Questura opera ormai da tempo mediante il *software KeyCrime* (<http://www.keycrime.com/it>), e a Trento, dove si è anche costituito un centro-studio di eccellenza (<http://www.esecurity.trento.it/index.php/esecurity>). Tuttavia, come si diceva nel testo, va anche notato che un importante *software* di *predictive policing*, recentemente realizzato in Germania (<http://www.ifmpt.de>), è stato denominato, proprio in ossequio all'opera di Spielberg, *Precobs* (*Pre Crime Observation System*).

<sup>67</sup> Si veda Greengard (2012), pp. 19-20.

<sup>68</sup> Stabilendo un ordine sociale non (più) conflittuale e definitivo: cfr. Garland (2007).

<sup>69</sup> O'Malley (2004) valorizza l'aspetto morale, distinguendo le varie politiche criminali di gestione del rischio.

<sup>70</sup> In proposito, non sembra certo irrilevante che sia stato evocato proprio lo spettro di *Minority Report*, appena un anno dopo l'uscita del film, quand'era in discussione, in Gran Bretagna, la riforma del *Mental Health Act* del 1983, proprio per via del potere predittivo che veniva riconosciuto agli esperti nel progetto di legge (così contribuendo, forse, al drastico ridimensionamento cui esso andò infine incontro allorché si tradusse nel *Mental Health Act* del 2007). In quel caso si accostarono gli psichiatri proprio ai *Precog*: cfr. Sarkar & Adshead (2002).



riferimento nel positivismo penale e nel bagaglio scientifico messo insieme nei secoli XIX-XX, con l'intento di riguardare in termini finalmente oggettivi il fenomeno criminale <sup>71</sup>.

Tuttavia, proprio in ragione di tale significativa analogia, si dovrebbe osservare che, come si riscontra nel film (dove le visioni dei Precog non corrispondono, nella quasi totalità dei casi, a fatti determinatisi poi nell'esperienza – vanno eccettuati i soli, rarissimi crimini perpetrati), le stesse mappe di polizia predittiva costituiscono indubbiamente delle *immagini* fuorvianti: almeno nel senso che la corrispondenza che esse pretendono di instaurare, nel nesso tra passato (eventi criminosi), presente (loro mappatura, con elaborazione dei dati rilevanti, ed estrazione di probabilità statistiche nello s/t) e futuro (predizione a fini di polizia), non risulta immediatamente vera, bensì problematica perlomeno della problematicità della *corrispondenza* di un discorso alla realtà <sup>72</sup>.

A ciò poi si aggiunga che le statistiche da cui derivano le *crime maps* derivano dall'incrocio più o meno arbitrario di serie di parametri: ciò che può destare una aspettativa di probabilità del tutto illusoria <sup>73</sup>, soprattutto nel portare a ritenere che le metodiche di polizia di carattere attuariale – basate cioè sull'uso della statistica – risulterebbero immediatamente rilevanti con riferimento a casi particolari <sup>74</sup>.

Potremmo esprimere il medesimo concetto rilevando che, con la polizia predittiva, non ci troviamo certo nei paraggi dell'evidenza scientifica, ma in quelli dell'argomentazione, e in particolare della *visual argumentation* tipica di ogni forma di pubblicità/presentazione <sup>75</sup>. Con tutto quel che ciò comporta a livello di “filtro”, trattamento e controllo razionali del discorso (in quanto retorico, e cioè non-scientifico) <sup>76</sup>.

---

<sup>71</sup> Un accurato resoconto di quell'epoca pionieristica, scritto in forma quasi letteraria, si può trovare in Thorwald (1965).

<sup>72</sup> Per una sintesi cfr. D'Agostini (2011), pp.50-55.

<sup>73</sup> È il mirabile paradosso del “pollo di Trilussa”: nella statistica rientra – per definizione – qualcosa che ... non c'è ...

Una rassegna di esempi eclatanti di distorsione cognitiva indotta dalla statistica in Krämer (2009).

<sup>74</sup> Questo il punto focale della ritenuta fallacia dei metodi predittivi di polizia in Harcourt (2007), che altresì lamenta le ripercussioni negative che questi determinano sulla stessa concezione della giustizia penale.

<sup>75</sup> *Precrime: It works!* – scandiscono perentoriamente gli *spot* della martellante campagna pubblicitaria sul referendum che si propone di estenderla all'intero territorio nazionale.

<sup>76</sup> Cfr. Birdsell & Groarke (2006), nonché Nettel & Roque (2012).

Per dette ragioni, l'efficacia che tale azione di polizia può dimostrare nel *range* di previsione, risulta – in qualche modo – *accidentale*, atteso il carattere puramente *ipotetico* dei presupposti su cui essa si regge, sottratti – in tesi – alla discussione; presupposti la cui labilità non deriva unicamente dall'astrattezza statistica di per sé intesa, ma dagli stessi parametri – opachi – adottati nella creazione dei *software* grazie ai quali si ricavano le mappe criminali di predizione (in essi possono infatti annidarsi i peggiori stereotipi e *bias* <sup>77</sup>).

Si gabellano così per obiettive scelte soggettive, e nel contempo si perde di vista, con la concretezza del caso, l'individualità, sgranata in una costellazione di dati di per loro variamente combinabili e ricombinabili <sup>78</sup>, e fattasi ormai virtuale, distorta, schiacciata sul passato <sup>79</sup>.

Ecco perché si fa ogni giorno più pressante, anche per il futuro dell'esperienza penale (siccome raffigurato in *Minority Report*), l'esigenza di ripensare la tradizionale garanzia ultima dell'*habeas corpus* in termini di *habeas data* <sup>80</sup>: in relazione alle nuove possibilità di controllo sociale che si sprigionano dal conferimento, a vari fini (amministrativi, commerciali, ludici etc.), di una pluralità di *dati* su cui non è più dato mantenere che un limitato controllo personale <sup>81</sup>. Senza che nulla legittimi la speranza di un'inversione di tendenza (tutt'altro) <sup>82</sup>.

D'altra parte, questa nuova percezione qualificata – in senso tecnico-scientifico – del rischio viene chiamata a far fronte ad un'accezione di *pericolosità sociale* ben diversa da quella comparsa col positivismo penale a fine Ottocento, con la sua

---

<sup>77</sup> Senza nulla eccepire circa il rilievo delle generalizzazioni nella stessa vita del diritto (Schauer (2008)), va nondimeno rilevato che, nel caso della creazione dei *software* che presiedono alle attività di polizia predittiva il problema risiede precisamente nella sottrazione delle generalizzazioni stesse alla dialettica e alla proceduralità giuridiche. Etnia, ceto, sesso, residenza, precedenti penali, solvibilità, religione, anagrafe, stato di famiglia, lavoro, dati disseminati in rete etc. etc. possono così divenire fattori occulti di discriminazione, inducendo la polizia a concentrarsi su determinate fasce di popolazione considerate *a priori* (più) a rischio.

<sup>78</sup> Alcuni esempi in Pasquale (2016, April 17).

<sup>79</sup> Allo stesso modo in cui, una volta lasciata traccia delle nostre ricerche nella rete, dovremmo leggere gli stessi libri, visitare gli stessi luoghi, acquistare gli stessi beni in(de)finitamente ...

<sup>80</sup> S. Rodotà, *Prefazione* a Lyon (2002), p. X.

<sup>81</sup> Cfr. Lyon (2002). Sui margini di difendibilità di quella *privacy* che abbiamo ormai da tempo sacrificato, per necessità o convenienza, e che peraltro – come si vede nel film – trova proprio nella questione del controllo sociale il principale banco di prova, cfr. Focarelli (2015).

<sup>82</sup> Anche considerando il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati, il Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679, ed altri più o meno recenti, timidi e fondamentalmente infruttuosi tentativi di riforma.

concezione della pena come eliminazione e/o incapacitazione, da subito contrastata per evidenti ragioni garantistiche <sup>83</sup>.

Invero, oggi si tratta più che altro di fare i conti con una accezione subdolamente *impersonale* di pericolosità sociale, dalla consistenza puramente numerica, e pure – pretesamente – rilevante anche quanto al caso concreto: una pericolosità sociale che si farebbe indiscutibile e autoevidente in quanto consegnata all'esperienza in termini di *serialità*. In questo torno di pensiero, la pericolosità sociale non si legherebbe dunque più ad individui, ma al disporsi in serie di eventi criminosi che, laddove considerato statisticamente significativo, legittimerebbe un'azione di polizia preventiva.

Se poi, come è lecito supporre, si intendesse riconvertire tale pericolosità "oggettiva" – strumentale all'azione di polizia – in pericolosità soggettiva (personale), e cioè ai fini dell'incriminazione dei soggetti – che si assume essere stati – prevenuti, conferendovi rilevanza anche in sede procedimentale (di determinazione della pena e/o della misura di sicurezza), si verificherebbe quello scavalco del sistema penale cui si faceva riferimento, connotando la ritenuta pericolosità di tali soggetti nei termini *oggettivi* di una sorta di *coazione a ripetere* denunciata dalla serialità degli eventi criminosi considerati.

Saremmo nei paraggi della profezia che si autoadempie (un po' come Edipo/Anderton, appunto) <sup>84</sup>, e comunque si sfiorerebbe, nell'incriminare nei casi di predizione "avverata" (da condotta non perfezionata), il rischio della *petitio principii* (il solo fatto della cattura costituirebbe un indice di pericolosità sociale). Ciò che richiama perfettamente quel diritto-non-più-diritto di *Minority Report*, ove la lettura dei *Miranda Rights*, cui da subito assistiamo con l'arresto del quasi-omicida (!) Howard Marks, appare del tutto svuotata di significato.

Il tutto ci costringerebbe altresì a ripensare il fondamentale paradosso della Pre-crimine (condensato nel surricordato scambio di battute tra Witwer e Anderton), per mostrare lo slittamento di piano di discorso: colui che si riesce di volta in volta a fermare per tempo non è – più – spinto da una «tirannia organica» (disposizione

---

<sup>83</sup> Stiamo parlando di una categoria considerata sconfitta dalla storia già dall'epoca del tramonto del positivismo penale italiano, e quindi verso gli anni '20 del secolo scorso, eppure – come si viene dicendo – più vitale che mai. Per un tentativo di bilancio di quell'esperienza specifica cfr. comunque il recente Pittaro (2012).

<sup>84</sup> Cfr. R. K. Merton (2000). L'A. prende – com'è noto – le mosse dal «teorema di Thomas»: «Se gli uomini definiscono come reali certe situazioni, esse sono reali nelle loro conseguenze».

bio-psichica e/o sociale alla violenza), ma dal destino (appunto circonfuso, data la “sacralità” delle previsioni dei Precog, da un’aura di tragedia classica) <sup>85</sup>.

## V. Il crepuscolo della pena

In chiusura del presente contributo faccio ricorso ad un titolo che, con il vago lemma “crepuscolo” (tempo che segue il tramonto, o – meno comunemente – che segna l’inizio del giorno – l’alba), riecheggia un *pamphlet* di Luigi Molinari, il quale aveva tratto da premesse positivistiche – quali quelle su cui, in definitiva, si regge l’odierna attività di polizia – coerenti conclusioni abolizionistiche <sup>86</sup>.

Per Molinari, «*il delitto non esiste! È un’ombra vana che noi perseguitiamo, è un altro altare che l’ignoranza e la superstizione a servizio della brutale prepotenza hanno innalzato e che la Scienza deve abbattere e frantumare; ecco cosa è il delitto!*» <sup>87</sup>.

Questa singolare figura (un avvocato anarchico!), al culmine dell’epoca del positivismo, ne richiama appunto i fautori alla consequenzialità logica rispetto agli assunti di partenza. E, al di là delle sue fantasie socialisticheggianti, richiama noi oggi a riconoscere che l’ambito della scienza, che esclude – in quanto pensiero formale – quello della vita <sup>88</sup>, risulta incompatibile con il sistema penale consolidatosi nella modernità nella misura in cui questo costituisce retaggio delle epoche passate – e dunque continua a poggiare sulle tradizionali assunzioni di giustizia (dettate da odio e spirito di vendetta, secondo Molinari) <sup>89</sup>.

Tale sistema, ricordiamolo, si era configurato – in termini ancora una volta metafisici – in riferimento al nemico interno, all’oppositore dell’ordine costituito,

---

<sup>85</sup> Quale (sfuggente) unità ultima di necessità e caso: v. Schopenhauer (1998), p. 291.

<sup>86</sup> Mi riferisco a Molinari (1909<sup>2</sup>), ove si sostiene che il progresso scientifico ha reso obsolete le categorie tradizionali del discorso penale (in quanto radicate in un’idea metafisica di responsabilità). Al riguardo cfr. pure Marconi (1979), pp. 109-115.

<sup>87</sup> Molinari (1909<sup>2</sup>), p. 33.

<sup>88</sup> Sovviene Henri Bergson: «[I]l nostro pensiero, nella sua pura forma logica, è inetto a intendere la vera natura della vita»: Bergson (1971), p. 144.

<sup>89</sup> Sykes (1967<sup>2</sup>) si è – a suo tempo – soffermato su due aspetti alquanto rilevanti, al riguardo: il carattere necessariamente accumulativo, indi complesso, di ciò che chiamiamo “diritto penale” (che non può certo farsi coincidere con le leggi penali vigenti – perché stabilite in seguito a formale approvazione), e il carattere di azione sociale della condotta criminale.

dapprima considerato coincidere con quello cosmico, di poi personificato dal Sovrano (individuo, corpo o assemblea che fosse), ma oggi divenuto appunto entità anonima, dalle mille, indistinguibili fattezze <sup>90</sup>.

Ebbene, Spielberg, con la “versione” che offre di questo sistema in *Minority Report*, sembra appunto prefigurarci il definitivo superamento tecnico-scientifico, quale esito della stessa crisi che attraversa la società contemporanea <sup>91</sup>.

Ora, non è qui neppure il caso di accennare a riprendere quelli che sono stati, in Occidente, gli svolgimenti del diritto penale, nel graduale – benché mai pienamente compiuto – sfumare di un modello retrospettivo (retributivo), di derivazione tradizionale, in un modello prospettico (preventivo), introdotto sul finire dell’età di mezzo ed affermatosi, come “verso” evolutivo, solo nella modernità, erodendo poco a poco i presupposti del primo (per il quale l’inevitabile effetto preventivo della comminatoria di pena risultava comunque irrilevante).

Meglio forse liquidare l’intero processo parafrasando un luogo kantiano un po’ defilato, ove si legge: «la necessità del punire è del tutto *ipotesica* [derivando da dettami politici sovrani, e non direttamente da Dio secondo i principi morali], e il suo risultare connessa ai concetti di violazione (*Übertretung*) e meritevolezza di pena (*Strafwürdigkeit*) serve unicamente a giustificazione (*Rechtfertigung*) di chi governa, e non come direttiva (*Vorschrift*) nelle proprie disposizioni [...]» <sup>92</sup>.

A confermare, mi sembra, una certa ambiguità nella teoria kantiana della pena, per la quale, appunto, chi governa ha facoltà di “torcere” a proprio piacimento la pena, anche in senso preventivo, pur esulando – a rigore – tale prerogativa dalle

---

<sup>90</sup> Per la concezione penale classica dell’ordine politico-sociale quale emanazione di un ordine cosmico (di cui il Sovrano si farebbe in certo qual modo strumento), cfr. Carrara (1860).

<sup>91</sup> Il termine “crisi” deriva dall’ambito medico, ed è poi passato a riferirsi, *in tempi moderni*, alla vita *morale, politica ed economica* – cfr. anche Abbagnano (1993). Difatti, la crisi, quale *momento culminante* di una malattia, ci richiama alla *responsabilità di decidere ciò che è giusto*: ciò che potremo fare unicamente *distinguendo* la situazione che si presenta da ogni altra (cogliendola cioè nelle sue irripetibili peculiarità). Nello specifico, questa crisi ci riporta all’impressionante armamentario bio-info-telematico, che costituisce ormai accessorio personale non meno che arredo urbano consueto quanto inavvertito, e che sta vertiginosamente trasformando, in un delirio macchinistico apparentemente senza fine, non solo i dispositivi polizieschi moderni, ma persino i tradizionali dispositivi sociali (come la stessa sorveglianza vicinale), confermando ciò che si ricordava poco sopra: ossia, la deriva di quel che formalmente ancora si considerava “sistema penale” in «rischio sociale» (tutt’altro che confinabile nelle dispute tra addetti ai lavori).

<sup>92</sup> Kant (1986), p. 614, corsivo aggiunto.

proprie attribuzioni <sup>93</sup>. Come dire: con l'età moderna si avverte che tutto ciò che il potere politico denomina "pena" può benissimo non esserlo (o non esserlo più) – nella sostanza.

Il punto è allora che il "crepuscolo" del sistema penale, con il progressivo disvelamento dell'inconsistenza dei presupposti giuridici del c.d. Stato di diritto<sup>94</sup>, consegnati alle costituzioni moderne, deriva paradossalmente dall'averne esasperato i presupposti, che – come si rilevava sopra – erano di natura squisitamente politica <sup>95</sup>.

Facile risulta allora tornare a richiamarvisi, proprio sul fronte dei rischi cui la politica espone la società, forte della *presunta* richiesta di maggiore sicurezza <sup>96</sup>.

Facile quanto anacronistico. Come detto, siamo comunque consegnati dal nostro tempo a nuove forme di responsabilità *oggettiva* che vanno opportunamente fatte emergere e disciplinate. Sennonché, per ottenere questo bisogna anzitutto comprendere che vi è una *reale* contropartita di rinunce in materia di diritti: rinunce che abbiamo inavvertitamente *già* espresso, con l'accedere, grazie appunto all'evoluzione tecno-scientifica, ad un mondo di rappresentazione che rende ormai indistinguibile ciò che accade da ciò che non accade – e da ciò che non potrà mai accadere.

A nulla vale dunque considerare *Minority Report* un'utopia (qualcosa di vagheggiato, ma avulso dalla realtà), un'ucronia (il resoconto di una svolta – in tesi – smentita dal divenire storico effettivo), e neppure – incredibile a dirsi – una distopia: invero, con questo film Spielberg si limita a *descrivere* – calcando un po' la mano, e con le tinte della fantascienza – quella che è la nostra società di tutti i giorni. Una società ossessivamente protesa verso un'esasperazione della moderna idea di

---

<sup>93</sup> In effetti, il carattere categorico della teoria penale kantiana (per classificare la quale si fa spesso riferimento al concetto di retribuzione morale), non può neppure far dimenticare l'intransigenza con cui il filosofo di Königsberg sostiene il potere sovrano (del tutto in linea, su questo, con Bodin e Hobbes): cfr. Contreras Peláez (2005), pp. 157-158.

<sup>94</sup> Da tempo considerato ideale regolativo (Pintore (2011)), se non costellazione di problemi (Costa & Zolo (2002)), assai più che salda acquisizione. Bisogna nonpertanto subito aggiungere che quello che seguiamo a denominare "Stato di diritto" deriverebbe dallo stravolgimento del concetto forte ed originario di diritto operato dal positivismo giuridico: cfr. per tutti Hayek (1998), parte II, cap. VIII.

<sup>95</sup> Con riferimento al racconto di Dick, ben schematizza tale contrasto tra Precrimine e presupposti ordinamentali dei sistemi penali moderni Hallet (2007), p. 394. Sull'ambivalenza celata nei presupposti delle costituzioni moderne cfr. invece Pannarale (2008), cap. II.

<sup>96</sup> Cfr. Castel (2011).

prevenzione che la scolla vieppiù dal reale <sup>97</sup>.

Nel film (a differenza che nel racconto originale), la fuga di Anderton è una fuga disperata alla ricerca di sé intesa come unica via per opporsi ad un sistema politico(-criminale) che egli ha – a sue spese – scoperto aver dissolto i confini della zona di *rischio* penale <sup>98</sup>. Se questo, alla fine, per opera di un sol uomo (Anderton stesso), crollerà, sarà però, solo e semplicemente, perché non può darsi un controllo sociale che non si origini – in definitiva – dall'interiorità dei consociati <sup>99</sup>.

Potremmo così concludere questo *excursus* sulle brutture della penalità contemporanea, pur smussata, eterea, previdente e provvidente (brutture forse più teorizzate che comprese a fondo), con una citazione attribuita a Benjamin Franklin, divenuta nel tempo celebre: «Coloro che rinunciano alla libertà per guadagnare un po' di sicurezza, non meritano né la libertà né la sicurezza» <sup>100</sup>. E potremmo altresì aggiungervene un'altra – meno “frequentata” – dallo stesso autore: «la libertà [*liberty, or freedom*] consiste nell'effettiva partecipazione in ciò che decretano coloro che predispongono le leggi, e che devono essere i custodi della vita, della libertà e della pace di ogni uomo» <sup>101</sup>.

Ma potremmo forse ancor meglio concludere questo nostro itinerario in maniera diversa, e più pertinente, proprio guardando specificatamente al *Minority Report* di Steven Spielberg, ove Anderton comincia con l'agire – per dir così – in autodifesa (passando, nel volgere di poco, da capitano della Precrimine a ricercato dalla medesima), per avvedersi presto di una più ampia criticità giuridica <sup>102</sup>.

Agli occhi di Anderton diviene presto evidente che per salvaguardare la legge, o

---

<sup>97</sup> Per una lettura cautamente ottimistica cfr. comunque due volumi di Sadin (2009) e Sadin (2011).

<sup>98</sup> Ed è precisamente ad una determinazione siffatta che viene chiamato il potere politico nell'esercitarsi a fini penali : cfr. Zipf (1989).

<sup>99</sup> Difatti, «l'efficacia del controllo sociale, informale e formale, dipende in certa misura dal controllo personale, poiché un controllo che ha la sua origine al di fuori dell'offensore non risulterà molto efficace se insieme non riuscirà a risvegliare almeno in parte un'azione correttiva dal suo interno»: v. Goffman (1978), p.378.

<sup>100</sup> Franklin (1963), p.242: «*Those who surrender freedom for security will not have, nor do they deserve, either one*». È comunque un concetto che ricorre in molti luoghi dell'opera di Franklin – e in varie versioni apocrife.

<sup>101</sup> Franklin (1818), p.186: «*liberty, or freedom, consists in having an actual share in the appointment of those who frame the laws, and who are to be the guardians of every man's life, property, and peace*».

<sup>102</sup> Tale essendo, al fondo, ogni uso di – ciò che ci si ostina a chiamare – “diritto” come strumento di sopraffazione, di potere dell'uomo sull'uomo.

meglio il significato stesso di “legge”, si rende invero necessario infrangere ciò che in un certo momento viene detto tale, addossandosene la responsabilità e confidando che la propria condotta di eccezione venga giudicata rientrare – da chi ne ha il potere/dovere – entro una più comprensiva ed innegabile nozione di “legalità”<sup>103</sup>. Vicenda che ci richiama ad una differenza di cui troppo spesso siamo dimentichi: quella che intercorre tra uomini e sudditi (di qualsiasi nuda – perché ingiustificabile – espressione di potere) ...

---

<sup>103</sup> Discorso che si iscrive entro un’accezione di “Rule of Law” che ne valorizzi adeguatamente il rilievo defensionale: cfr. Puppo (2016). Sul crinale penale dell’obbedire puntualmente (per dirla con Bentham) cfr. Velo Dalbrenta (2016).



## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Abbagnano, N. (1993). Crisi. In Id., *Dizionario di filosofia* (pp.201-202). Milano: TEA.
- Aichele, G. (2006). The Possibility of Error: Minority Report and the Gospel of Mark, *Biblical Interpretation*, 14, 143-157.
- Amato, S., Cristofari, F. & Raciti, S. (2013). *Biometria. I codici a barre del corpo*. Torino: Giappichelli.
- Batey, R. (2004). Minority Report and the Law of Attempt. *Ohio State Journal of Criminal Law*, 1, 689-698.
- Bazzicalupo, L. (2010). *Biopolitica. Una mappa concettuale*. Roma: Carocci.
- Beck, U. (2000). *La società del rischio. Verso una seconda modernità*. (W. Privitera, Transl.). Roma: Carocci. (Original work published 1986). [Italian translation of *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*].
- Bergson, H. (1971). *L'evoluzione creatrice*. (P. Serini, Transl.). In Id., *Le opere* (pp. 141-211). Torino: UTET. (Original work published 1907). [Italian translation of *L'évolution créatrice*].
- Birdsell, D. S. & Groarke, L. (2006). Outlines of a theory of visual argument. *Argumentation and Advocacy*, 43, 103–113.
- Brayne, S., Rosenblat, A. & Boyd, D. (2015). Predictive Policing. *Data & Civil Rights. Proceeding of the Conference «A New Era Of Policing And Justice» (27 October 2015)*. Retrieved from [http://www.datacivilrights.org/pubs/2015-1027/Predictive\\_Policing.pdf](http://www.datacivilrights.org/pubs/2015-1027/Predictive_Policing.pdf).
- Campesi, G. (2009). *Genealogia della pubblica sicurezza. Teoria e storia del moderno dispositivo poliziesco*. Verona: ombre corte.
- Carrara, F. (1860). *Discorso sul diritto della difesa pubblica e privata*. Lucca: Canovetti. Retrieved from [https://archive.org/details/bub\\_gb\\_M7R-IodWvJEC](https://archive.org/details/bub_gb_M7R-IodWvJEC).
- Castel, R. (2011). *L'insicurezza sociale. Che significa essere protetti?*. (M. Galzigna, Transl.). Torino: Einaudi. (Original work published 2003). [Italian translation of *L'insécurité sociale: qu'est-ce qu'être protégé?*].
- Chiereghin, F. (1990). *Possibilità e limiti dell'agire umano*. Genova: Marietti.
- Clarke Dillman, J. (2007). Minority Report: Narrative, Images and Dead Women. *Women's Studies*, 36, 229–249.
- Clarke, D. J. (17 July 2002). MIT grad directs Spielberg in the science of moviemaking. *MIT Tech Talk*. Retrieved from <http://news.mit.edu/2002/underkoffler-0717>.
- Contreras Peláez, F. J. (2005). *El Tribunal de la Razón. El Pensamiento Jurídico de Kant*. Sevilla: Editorial MAD.
- Cooper, M. G. (2004). The Contradictions of Minority Report. *Film Criticism*, 28 (2), 24-41.

- Cordero, F. (1986). *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*. Roma – Bari: Laterza.
- Costa, P. & Zolo, D. (Eds.) (2002). *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*. Milano: Feltrinelli.
- Costantini, F. (2016). Network Analysis and “Predictive Policing”: Towards a “Profiling Society”? In Schweighofer, E., Kummer, F., Hötendorfer, W. & Borges, G., *Netzwerke. Tagungsband des 19. Internationalen Rechtsinformatik Symposium / Networks. Proceedings of the 19th International Legal Informatics Symposium / Networks. Proceedings of the 19th International Legal Informatics Symposium* (pp.93-100). Bern: Weblaw.
- Cubeddu, R. (1992). *Il liberalismo della Scuola Austriaca. Menger, Mises, Hayek*. Napoli: Morano.
- D’Agostini, F. (2011). *Introduzione alla verità*. Torino: Bollati Boringhieri.
- D’Agostini, F. (2012). *I mondi comunque possibili. Logica per la filosofia e il ragionamento comune*. Torino: Bollati Boringhieri.
- De Caro, M. (2008). *Azione*. Bologna: Il Mulino.
- Deleuze, G. (1992). Postscript on the Societies of Control. *October*, 59 (Winter), 3-7.
- Dick, P. K. (1990). *Rapporto di minoranza*. (B. della Frattina, Transl.). In Id., *Memoria totale* (pp. 88-125). Milano: Mondadori. (Original work published 1957). [Italian translation of *The Minority Report*].
- Fazio, A. (2004). Un confronto tra Spielberg e Dick. *Futuro Europa*, 39, 233-238.
- Ferguson, A. G. (2012). Predictive Policing and Reasonable Suspicion. *Emory Law Journal*, 62, 259-325. Retrieved from <http://law.emory.edu/elj/content/volume-62/issue-2/articles/predicting-policing-and-reasonable-suspicion.html>.
- Focarelli, C. (2015). *La privacy. Proteggere i dati personali oggi*. Bologna: Il Mulino.
- Foucault, M. (2004). *L’ermeneutica del soggetto – Corso al Collège de France (1981-1982)*. (M. Bertani, Transl.). Milano: Feltrinelli. (Original work published 2001). [Italian translation of *L’herméneutique du sujet – Cours au Collège de France 1981-1982*].
- Foucault, M. (2005). *Sicurezza, popolazione e territorio – Corso al Collège de France (1977-1978)*. (P. Napoli, Transl.). Milano: Feltrinelli. (Original work published 2004). [Italian translation of *Sécurité, territoire, population – Cours au Collège de France 1977-1978*].
- Franklin, B. (1818). Some Good Whig Principles. In B. Franklin & W. Temple Franklin, *Memoirs of the Life and Writings of Benjamin Franklin* (pp.185-186). London: Henry Colburn.
- Franklin, B. (1963). Reply to Governor [1755, November 11]. In L. W. Labaree (Ed.), *The Papers of Benjamin Franklin*, VI (pp.238-243). New Haven – London: Yale University Press.
- Friedman, L. D. (2006). *Citizen Spielberg*. Urbana – Chicago: University of Illinois Press.
- Friedman, L. D. (27, July 2003). Minority Report: A Dystopic Vision. *Senses of Cinema*. Retrieved from [http://sensesofcinema.com/2003/steven-spielberg/minority\\_report/](http://sensesofcinema.com/2003/steven-spielberg/minority_report/)

- Garland, D. (2007). *La cultura del controllo*. (A. Ceretti e F. Gibellini, Transl.). Milano: Il Saggiatore. (Original work published 2001). [Italian translation of *The Culture of Control*].
- Goffman, E. (1978). *La pazzia del «posto»*. (F.<sup>a</sup> Basaglia, Transl.). In Franco Basaglia – Franca Basaglia Ongaro (Eds.), *Crimini di pace* (pp. 365-424). Torino: Einaudi. (Original work published 1969). [Italian translation of *The Insanity of the Place*].
- Greengard, S. (2012). Policing the Future. *Communications of the ACM*, 55 (3), 19-21.
- Hallet, W. (2007). Close Reading and Wide Reading: Teaching Literature and Cultural History in a Unit on Philip K. Dick's Minority Report. *Amerikanstudien/American Studies*, 52 (3), 381-397.
- Harcourt, B. E. (2007). *Against Prediction. Profiling, Policing, and Punishing in an Actuarial Age*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hayek, F. A. von (1998). *La società libera*. (M. Bianchi di Lavagna Malagodi, Transl.). Milano: SEAM. (Original work published 1960). [Italian translation of *The Constitution of Liberty*].
- Kant, I. (1986). An Johann Benjamin Erhard – 1792, December 21. In R. Malter (Ed.), *Briefwechsel* (pp. 613-614). Hamburg: Felix Meiner.
- Kelsen, H. (1992). *Società e natura. Ricerca sociologica*. (L. Fuà, Transl.). Torino: Bollati Boringhieri. (Original work published 1943). [Italian translation of *Society and Nature. A Sociological Inquiry*].
- Krahn, T., Fenton, A. & Meynell, L. (2010). Novel Neurotechnologies in Film – A reading of Steven's Spielberg's Minority Report. *Neuroethics*, 3 (1), 73-88.
- Krämer, W. (2009). *Le bugie della statistica*. (M. Rimoldi – A. Gilardoni, Transl.). Milano-Udine: Mimesis (Original work published 1991). [Italian translation of *So liegt man mit Statistik*].
- Lanier, M. M. & Henry, S. (1998). *Essential Criminology*. Westview: Oxford.
- Leoni, B. (2000). *La libertà e la legge*. (M. C. Pievatolo, Transl.). Macerata: Liberilibri. (Original work published 1961). [Italian translation of *Freedom and the Law*].
- Lévi-Strauss, C. (1978). *Antropologia strutturale due*. (S. Moravia, Transl.). Milano: Il Saggiatore. (Original work published 1973). [Italian translation of *Anthropologie structurale Deux*].
- Levy, E. & Spielberg, S. (2002). Il mio domani terribile – Intervista a Steven Spielberg. *Ciak*, 8 (agosto), 22-28.
- Luhmann, N. (1991). *Funzione della religione*. (S. Belardinelli, Transl.). Brescia: Morcelliana. (Original work published 1977). [Italian translation of *Funktion der Religion*].
- Luhmann, N. (1996). *Sociologia del rischio*. (G. Corsi, Transl.). Milano: Bruno Mondadori. (Original work published 1991). [Italian translation of *Soziologie des Risikos*].
- Lyon, D. (2002). *La società sorvegliata. Tecnologie di controllo della vita quotidiana*. (A. Zanini, Transl.). Milano: Feltrinelli. (Original work published 2001). [Italian translation of *Surveillance Society. Monitoring Everyday Life*].

- Lyon, D. (2005). *Massima sicurezza. Sorveglianza e "guerra al terrorismo"*. (E. Greblo, Transl.). Raffaello Cortina: Milano. (Original work published 2003). [Italian translation of *Surveillance after September 11*].
- Malaspina, E. (2013 October 22). Il "giudizio" antico per superare la "crisi". *Il Sole 24 Ore*, p.19. Retrieved from <http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-idee/2013-10-22/giudizio-antico-superare-crisi-065416.shtml?uuid=Ab3XwVwI>.
- Marchetti, P. (2009). Le 'sentinelle del male'. L'invenzione ottocentesca del criminale nemico della società tra naturalismo giuridico e normativismo psichiatrico. *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 38, 1009-1080.
- Marconi, P. (1979). *La libertà selvaggia*. Venezia: Marsilio.
- McDowell, A. (2015). Prejudicial Narratives: Building Tomorrow's World Today. *Architectural Design*, 85 (4), 26-33.
- Merton, R. K. (2000). *La profezia che si autoadempie*. (C. Martelli – A. Oppo, Transl.). In Id., *Teoria e struttura sociale*, II (pp. 765-789). Bologna: Il Mulino. (Original work published 1949). [Italian translation of *Social Theory and Social Structure*].
- Milazzo, L. (2016). Colpevolezza e "libero arbitrio". Una questione superata?. In R. Brighi & S. Zullo (Eds.), *Filosofia del diritto e nuove tecnologie. Prospettive di ricerca tra teoria e pratica – XXIX Congresso della Società Italiana di Filosofia del Diritto – Workshop* (pp. 141-154). Roma: Aracne.
- Molinari, L. (1909<sup>2</sup>). *Il tramonto del diritto penale*. Milano: Edizioni della Rivista Università Popolare. Retrieved from [http://www.liberliber.it/mediateca/libri/m/molinari/il\\_tramonto\\_del\\_diritto\\_penale/pdf/molinari\\_il\\_tramonto\\_del\\_diritto\\_penale.pdf](http://www.liberliber.it/mediateca/libri/m/molinari/il_tramonto_del_diritto_penale/pdf/molinari_il_tramonto_del_diritto_penale.pdf).
- Morin, E. (2016). *Il cinema o l'uomo immaginario. Saggio di antropologia sociale*. (G. Esposito, Transl.). Milano: Raffaello Cortina. (Original work published 1956). [Italian translation of *Le cinéma ou L'homme imaginaire: essai d'anthropologie*].
- Morozov, E. (2013). *To Save Everything, Click Here – The Folly of Technological Solutionism*. New York: PublicAffairs.
- Morris, N. (2007). *The cinema of Steven Spielberg. Empire of light*. London – New York: Wallflower Press.
- Nettel, A. L. & Roque, G. (2012). Persuasive Argumentation Versus Manipulation. *Argumentation*, 55 (26), 55-69
- Norenzayan, A. (2015). *Grandi Dei. Come la religione ha trasformato la nostra vita di gruppo*. (A. Panini, Transl.). Milano: Raffaello Cortina. (Original work published 2013). [Italian translation of *Big Gods. How Religion Transformed Cooperation and Conflict*].
- O'Malley, P. (2004). The Uncertain Promise of Risk. *The Australian and New Zealand Journal of Criminology*, 37 (3), 323-343.
- Pannarale, L. (2002). *Giustiziabilità dei diritti. Per un catalogo dei diritti umani*. Milano: FrancoAngeli.
- Pannarale, L. (2008). *Il diritto che guarda. Rischi della decisione giuridica*. Milano: FrancoAngeli.
- Pareyson, L. (1995). *Filosofia della libertà*. Genova: Il Melangolo.

- Pasquale, F. (2016, April 17). I Big Data non sono neutri. Un piano per evitare abusi e discriminazioni. *La Lettura/Corriere della Sera*.
- Pearsall, B. (2010). Predictive Policing: The Future of Law Enforcement?. *NIJ Journal*, 266 (June), 16-19. Retrieved from <https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/230414.pdf>.
- Pellerino, G. (2007). *Le origini dell'idea del rischio*. Lecce: Pensa.
- Pintore, A. (2011). *Stato di diritto*. In Berti, G., Cofrancesco, D., Compagna, L., Cubeddu, R., d'Auria, E., Di Rienzo, E., et al. (Eds.), *Dizionario del Liberalismo Italiano*, I (pp. 991-996). Soveria Mannelli: Rubbettino.
- Pittaro, P. (Ed.) (2012). *Scuola Positiva e sistema penale: quale eredità?*. Trieste: Edizioni Università di Trieste. Retrieved from <https://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/7189>.
- Puppo, F. (2016). *Due Process and the Rule of Law: the Role of Argumentation in the Defence of a Fair Trial*. In E. Feteris, H. Kloosterhuis, J. Plug & C. Smith (Eds.), *Legal Argumentation and the Rule of Law* (pp.183-192). The Hague: Eleven International Publishing.
- Rountree, C. (2004). Myth, Shadow Politics, and Perennial Philosophy in Minority Report. *The San Francisco Jung Institute Library Journal*, 23 (2), 77-88.
- Sadin, É. (2009). *Surveillance globale: enquête sur les nouvelles formes de contrôle*. Paris: Flammarion.
- Sadin, É. (2011). *La Société de l'anticipation*. Paris: Inculte.
- Salazar, Mel. (2011). *Letteratura e diritto in Philip K. Dick. Note sparse su Rapporto di minoranza*. In Mich. Salazar, Mel. Salazar (Eds.), *Scritti sfaccendati su diritto e letteratura. Da Miguel de Cervantes a Philip K. Dick* (pp. 139-140). Milano: Giuffrè.
- Sani, A. (2007). Steven Spielberg, il libero arbitrio e la logica trivalente. In A. Peruzzi (Ed.), *Pianeta Galileo 2007* (pp. 187-207). Retrieved from [http://www.consiglio.regione.toscana.it:8085/news-ed-eventi/pianeta-galileo/atti/2007/13\\_sani.pdf](http://www.consiglio.regione.toscana.it:8085/news-ed-eventi/pianeta-galileo/atti/2007/13_sani.pdf).
- Sani, A. (2008). La previsione del futuro e il problema del libero arbitrio: Minority Report di Steven Spielberg. In Id., *Il cinema pensa? Cinema, Filosofia e Storia* (pp.25-31). Torino: Loescher.
- <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/control/surace/cap1.htm>
- Sarkar, S. P. & Adshear, G. (2002). What Price Security? – A Review of Steven Spielberg's Minority Report. *The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*, 30, 568–70.
- Sarra, C. & Velo Dalbrenta, D. (Eds.) (2013). *Res iudicata. Figure della positività giuridica nell'esperienza contemporanea*. Padova: Padova University Press.
- Satta, S. (1994). *Il mistero del processo*. Milano: Adelphi.
- Schauer, F. (2008). *Di ogni erba un fascio. Generalizzazioni, profili, stereotipi nel mondo della giustizia*. (A. M. Taruffo, Transl.). Bologna: Il Mulino. Original work published 2003). [Italian translation of *Profiles, Probabilities and Stereotypes*].

- <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/control/surace/cap1.htm>Schopenhauer, A. (1998). *Speculazione trascendente sull'apparente disegno intenzionale nel destino dell'individuo*. (G. Colli, Transl.). In Id., *Parerga e Paralipomena* (pp. 277-308). Milano: Adelphi. (Original work published 1851). [Italian translation of *Transcendente Speculation über die anscheinende Absichtlichkeit im Schicksale des Einzelnen*].
- Searle, J. (1988). *Mente – Cervello – Intelligenza*. (D. Barbieri, Transl.). Milano: Bompiani. (Original work published 1984). [Italian translation of *Minds, Brains and Science*].
- Sgubbi, F. (1990). *Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell'illegalità penale*. Bologna: il Mulino.
- Shapiro, M. J. (2005). Every Move You Make: Bodies, Surveillance, and Media. *Social Text*, 23 (2), 21-34.
- Sutton, B. (2005). Sophocles's Oedipus the King and Spielberg's Minority Report. *The Explicator*, 63 (4), 194-197.
- Sykes, G. M. (1967<sup>2</sup>). *Crime and Society*. New York: Random House.
- Thorwald, J. (1965). *La scienza contro il delitto*. (M. Attardo Magrini et al., Transl.). Milano: Rizzoli. (Original work published 1964). [Italian translation of *Das Jahrhundert der Detektive*].
- Tincani, P. (2016). Controllo e sorveglianza. In R. Brighi & S. Zullo (Eds.), *Filosofia del diritto e nuove tecnologie. Prospettive di ricerca tra teoria e pratica – XXIX Congresso della Società Italiana di Filosofia del Diritto – Workshop* (pp. 19-40). Roma: Aracne.
- Velo Dalbrenta, D. (2014). L'antropologia criminale di Cesare Lombroso, o della via italiana ad un diritto penale finalmente "moderno". In G. Cimino & G. P. Lombardo (Eds.), *La nascita delle scienze umane nell'Italia post-unitaria* (pp. 267-293). Milano: FrancoAngeli.
- Velo Dalbrenta, D. (2016). "Necessitas non habet legem". Profili di critica penale. In *Regulae iuris. Ipotesi di lavoro tra storia e teoria del diritto* (pp. 153-169). Napoli: Jovene.
- Vest, J. (2002). Minority Report Review. *Film and History*, 32 (2), 108-109.
- Welsh, B. C. & Farrington, D. P. (2012). Science, politics, and crime prevention: Toward a new crime policy. *Journal of Criminal Justice*, 40, 128-133.
- Wright, D. (2008). Alternative futures: AmI scenarios and Minority Report. *Futures*, 40, 473-488.
- Zipf, H. (1989). *Politica criminale*. (A. Bazzoni, Transl.). Milano: Giuffrè. (Original work published 1980<sup>2</sup>). [Italian translation of *Kriminalpolitik*].